

**REGOLAMENTO (CE) N. 199/95 DELLA COMMISSIONE**  
del 31 gennaio 1995

recante misure transitorie applicabili in Finlandia e in Svezia nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 149, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del trattato di adesione, le istituzioni dell'Unione possono adottare, prima dell'adesione, le misure di cui all'articolo 149 e tali misure entrano in vigore subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato;

considerando che le norme comunitarie per la produzione, l'elaborazione, la designazione e la presentazione dei prodotti vitivinicoli sono state fissate dai seguenti regolamenti: regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (<sup>2</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94 (<sup>3</sup>), regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità (<sup>4</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/94 (<sup>5</sup>), regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (<sup>6</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3897/91 (<sup>7</sup>), regolamento (CEE) n. 2332/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità (<sup>8</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/94, e regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gessificati (<sup>9</sup>);

considerando che è necessario tener conto della normativa nazionale vigente nel settore vitivinicolo nei nuovi Stati membri prima dell'adesione; che è necessario, per permettere l'esaurimento delle scorte e favorire l'adatta-

mento armonioso alle norme comunitarie entro un periodo ragionevole, adottare misure transitorie specifiche;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il presente regolamento stabilisce le misure transitorie applicabili in Finlandia e in Svezia nel settore vitivinicolo.

*Articolo 2*

I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87, che si trovano sul territorio della Finlandia e della Svezia e non rispondono ai requisiti di cui al titolo II e agli articoli da 65 a 70 dello stesso regolamento, nonché ai regolamenti (CEE) n. 4252/88 e (CEE) n. 2332/92, possono essere commercializzati in ciascuno di questi due nuovi Stati membri, oppure essere esportati nei paesi terzi, fino ad esaurimento delle scorte a condizione che:

- siano originari della Finlandia e della Svezia e siano stati prodotti o elaborati entro e non oltre il 31 agosto 1995, conformemente alla normativa nazionale in vigore prima dell'adesione;
- siano stati importati in Finlandia o in Svezia prima dell'adesione, conformemente alla normativa nazionale vigente.

*Articolo 3*

1. I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87, che si trovano sul territorio della Finlandia e della Svezia e la cui designazione e presentazione sia conforme alla normativa nazionale in vigore prima dell'adesione ma non conforme alle disposizioni comunitarie, possono essere commercializzati in ciascuno di questi due nuovi Stati membri, oppure essere esportati in paesi terzi, fino ad esaurimento delle scorte.

2. Le etichette stampate prima dell'adesione, contenenti indicazioni conformi alla normativa nazionale svedese o finlandese in vigore prima dell'adesione ma non

(<sup>1</sup>) GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(<sup>3</sup>) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 42.

(<sup>4</sup>) GU n. L 373 del 31. 12. 1988, pag. 59.

(<sup>5</sup>) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 45.

(<sup>6</sup>) GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 13.

(<sup>7</sup>) GU n. L 368 del 31. 12. 1991, pag. 5.

(<sup>8</sup>) GU n. L 231 del 13. 8. 1992, pag. 1.

(<sup>9</sup>) GU n. L 231 del 13. 8. 1992, pag. 9.